CNDCEC - CNDCEC
Prot. 6180 del 06/05/2021 - Uscita
Impronta informatica: a73f4d0e3e8b3cd4f05b9f0a68991a94c37474251d43289c3f2fdc063c37b3e8
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/gdi

Roma, 6 maggio 2021

Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Perugia
Via G.B. Pontani n. 3/B
06128 Perugia

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 75/2021 - Richieste in merito alla compatibilità dell'esercizio dell'attività di consulenza aziendale da parte di iscritto all'Albo sospeso.

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 5217 del 14/04/2021) si domanda se l'iscritto sospeso dall'esercizio della professione a seguito di misura cautelare giudiziale possa svolgere nel detto periodo di sospensione l'attività di consulenza aziendale, mendiate l'utilizzo di un codice ateco specifico e l'iscrizione alla gestione separata INPS.

In via preliminare si osserva che al professionista sospeso dall'esercizio della professione è inibito l'esercizio delle attività riservate e tipiche di cui al D.Lgs. n. 139 del 2005, contenente la "*Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma della L. 24 febbraio 2005, n. 34, art. 2 ai dottori commercialisti*". L'eccezione è rappresentata dall'esercizio di una professione non organizzata in ordini o collegi di cui alla L. n. 4/2013, secondo cui per «professione non organizzata in ordini o collegi» si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile. Quindi l'esercizio in concreto di attività tipiche e/o caratteristiche della professione dei dottori commercialisti e agli esperti contabili è di regola illegittimo se effettuato da soggetto non iscritto all'albo ovvero da iscritto sospeso dall'esercizio della professione. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha ampliato l'oggetto del divieto evidenziando che l'esercizio abusivo della professione si concreta non solo con il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche con *<il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato>* (cfr. Cass. Pen., SS. UU. n.11545/2011, Cass. Pen. n.33464/2018, quest'ultima relativa all'abusivo esercizio della professione di commercialista, consistito nella tenuta della contabilità aziendale e nella prestazione di consulenza del lavoro, da parte di un soggetto non iscritto all'albo). Pertanto, l'esercizio dell'attività di consulenza aziendale da parte di

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 6180 del 06/05/2021 - Uscita
Impronta informatica: a73f4d0e3e8b3cd4f05b9f0a68991a94c37474251d43289c3f2fdc063c37b3e8
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

un iscritto all'Ordine sospeso a seguito di misura cautelare giudiziale appare illegittimo se l'attività in concreto esercitata rientri in quelle riservate e/o tipiche della professione di dottore commercialista ed esperto contabile o siano univocamente individuate come di competenza specifica di questa.

Altresì, con il detto quesito si domanda se l'Ordine sia tenuto a comunicare al cliente gli estremi della polizza professionale dell'iscritto sospeso a seguito di misura cautelare giudiziale che abbia intrapreso nel frattempo l'attività di consulente aziendale e che, successivamente alla richiesta del medesimo cliente, non abbia fornito tali informazioni, opponendo che la polizza non riguarderebbe la diversa attività di consulente aziendale da esso prestata.

In via preliminare deve osservarsi che, come già precisato nel P.O. 168/2020 (prot. C.n.d.c.e.c. 13618 del 23/11/2020), il mancato svolgimento dell'attività professionale durante il periodo di sospensione non è ostativo all'adempimento degli obblighi e doveri gravanti sul professionista in ragione dell'iscrizione all'Albo professionale, tra cui il mantenimento della polizza assicurativa. L'obbligo assicurativo di cui all'art. 5 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, come specificato nell'Informativa n. 28/2017 del 15/05/2017, è strettamente legato all'esercizio della professione in quanto è rivolto a risarcire al cliente i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. L'art. 5 del DPR detto impone al professionista di rendere noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico professionale, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione, ma non prevede pari obbligo di informazione nei confronti dell'Ordine presso cui è iscritto. Tuttavia, in base al generale potere di vigilanza sull'osservanza delle norme dell'ordinamento professionale [art. 12, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 giungo 2005 n. 139] gli Ordini possono entrare in possesso dei dati e documenti relativi alla polizza assicurativa dell'iscritto. Di conseguenza gli stessi dati e documenti possono essere oggetto di procedimento di accesso da parte di terzi in conformità e nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal DPR 12 aprile 2006, n.184. Poiché, come detto, l'esercizio della professione può concretizzarsi con attività che rientrino in quelle riservate e/o tipiche della professione di dottore commercialista ed esperto contabile o che siano univocamente individuate come di competenza specifica di questa, l'ostensione dei dati e documenti attinenti alla polizza assicurativa potrà avvenire qualora l'istante dimostri di avere un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

Cordiali Saluti.

Massimo Miani